



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE**  
Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico  
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colferro (RM)  
Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - [www.marconicolferro.it](http://www.marconicolferro.it)  
e-mail: [rmis024001@istruzione.it](mailto:rmis024001@istruzione.it) - P.E.C.: [rmis024001@pec.istruzione.it](mailto:rmis024001@pec.istruzione.it)



Circ. n. 5

Colferro, 04 settembre 2021

**AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE  
ALL'UTENZA TUTTA  
AL SITO DELLA SCUOLA**

**Oggetto: Prime indicazioni per la ripresa delle attività didattiche dell'a.s. 2021-2022.**

Con il presente documento si intendono fornire le indicazioni in oggetto che derivano da brevi stralci dei provvedimenti governativi evidenziati.

Rispetto alle precedenti disposizioni, i nuovi atti normativi non presentano particolari variazioni, se non quello relativo all'obbligo di Certificazione Verde (cd. Green Pass) per tutto il personale scolastico.

Viene confermato l'obbligo continuativo della mascherina chirurgica all'interno dell'edificio scolastico (con la consueta esclusione per le attività motorie).

Una novità in assoluto è poi rappresentata dalla possibilità di derogare dall'obbligo di distanziamento fisico di almeno 1 m. "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico", distanziamento che da obbligo irrinunciabile viene declassato a raccomandazione "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti".

Lo scrivente si riserva di fornire successivamente indicazioni più dettagliate anche a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti normativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Antonio Sapone)



*Antonio Sapone*

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

**- Decreto M.I. n. 257 del 06/08/2021 -**

Per le **attività di educazione fisica, svolte al chiuso (palestre)**, dovrà essere garantita un'adeguata aerazione e un **distanziamento interpersonale di almeno 2 metri**, privilegiando le **attività fisiche sportive individuali** che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano **va privilegiato lo svolgimento dell'attività motoria all'esterno**.

Va comunque assicurata la **continua aerazione dei locali** e, nella turnazione delle classi, assicurarne prima di ogni nuovo accesso la disinfezione, con particolare alle attrezzature ginniche di uso comune.

L'uso degli **spogliatoi** va commisurato alla capienza consentita del **distanziamento interpersonale di 1 m.**, qualora gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della classe, o delle classi che operano contemporaneamente in palestra, si può individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra.

**Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute costantemente aperte.**

#### **DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI.**

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono:

- a) l'obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:** - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - **svolgimento delle attività sportive;**
- b) la raccomandazione del rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;**
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

#### **PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)**

**- Nota M.I. n. 21 del 14/08/2021 -**

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali **contatti stretti con persone positive**, della presenza di qualsiasi **sintomo influenzale** durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di **sintomi negli studenti** presenti all'interno dell'istituto.

Le modalità che regolano gli ingressi e le uscite possono prevedere l'utilizzo di **accessi alternativi**.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una **preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

**Va ridotto l'accesso ai visitatori**, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- **ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;**
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa **prenotazione e relativa programmazione.**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (nei locali chiusi).

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti e per il personale è la mascherina di tipo chirurgico.

Si prevede il rispetto di una **distanza interpersonale** di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.